REGOLAMENTO (CEE) N. 1149/79 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1979

recante modalità d'applicazione per la concessione degli importi compensativi monetari nel settore vinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/79 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti con regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 710/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1141/79 (4);

considerando che per il settore vinicolo né il comunicato stampa, né il regolamento (CEE) n. 643/79 del Consiglio (5), indicavano il 9 aprile 1979 come data di decorrenza del nuovo tasso di cambio da applicare per la lira italiana; che questa data è stata tuttavia stabilita dal regolamento (CEE) n. 705/79 (6); che gli operatori non erano quindi in grado di prendere le disposizioni appropriate per evitare perdite finanziarie; che occorre quindi adottare talune misure transitorie necessarie per ovviare a questa situazione; che, per motivi di buona gestione amministrativa, queste misure devono essere tuttavia limitate nel tempo;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga agli importi fissati nell'allegato I, parte 6, del regolamento (CEE) n. 710/79, gli importi compensativi monetari applicabili negli scambi tra l'Italia e la Francia ai prodotti di cui nell'allegato del presente regolamento sono quelli figuranti in questo stesso allegato allorché

— le formalità doganali di esportazione sono state espletate nel periodo compreso fra il 30 marzo e l'8 aprile 1979

e

— le formalità doganali di esportazione sono state espletate nel periodo compreso fra il 9 aprile e il 22 aprile 1979.

2. Tuttavia, questi importi sono concessi unicamente su richiesta dell'interessato e sempreché quest'ultimo fornisca la prova che le date di espletamento delle formalità doganali di eportazione coincidono con i termini di cui al primo trattino del paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1979

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 123 del 19. 5. 1979, pag. 9.
(3) GU n. L 90 del 9. 4. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 142 dell'11. 6. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 83 del 3. 4. 1979, pag. 1.
(6) GU n. L 89 del 9. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi da concedere all'importazione in Italia (grado/hl)	Importi compensativi da concedere all'importazione in Francia (grado/hl)
ex 22.05 B	Vini presentati in recipienti di più di 3 litri	384 Lit	1,24 FF
ex 22.05 C I e C II	Vino da tavola con titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5° e con titolo alcolometrico totale non superiore a 15°, nonché i vini rossi, rosati e bianchi, importati e in libera circolazione		